

l'approvazione con la sola modifica dell'art. 7 che viene così riformulato:

*“ Per lo svolgimento dell’attività sindacale la struttura, laddove ve ne siano i presupposti di convenienza economica per la struttura stessa, metterà a disposizione del dirigente, previa delibera della Segreteria, un’auto di proprietà della struttura ovvero detenuta con contratto di noleggio a lungo termine intestato e sottoscritto dalla struttura. La Segreteria potrà concedere l’utilizzo dell’auto anche per uso personale. In questo caso la Struttura può deliberare l’applicazione della trattenuta in busta paga o l’emissione di una nota di addebito calcolata in base al valore previsto dalle normative vigenti. L’auto da mettere a disposizione per l’attività sindacale dovrà essere di media cilindrata, di costo medio”.*